

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

**Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -
Dott. RUBINO Lina - Rel. Consigliere -**

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (omissis)/2014 proposto da:

DEBITORE ESECUTATO E CONIUGE

- ricorrenti -

contro

BANCA

- controricorrente -

avverso la sentenza n. (omissis)/2013 del Tribunale di Reggio Calabria, depositata il 02/10/2013, R.G. n. (omissis)/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito l'Avvocato (omissis);

udito l'Avvocato (omissis) per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. (omissis), che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Un DEBITORE ESECUTATO dalla Banca, assumendo di essere vittima di usura chiese l'ammissione ai benefici economici previsti dalla L. n. 44 del 1999, in favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive, ed ottenne dal Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria un provvedimento favorevole alla sospensione di tutte le procedure esecutive in corso a suo carico per il periodo di 300 giorni.

Il DEBITORE ESECUTATO e la moglie, terzo datore di ipoteca, chiesero al G.E. sulla base del suddetto provvedimento del P.M. la sospensione della vendita già fissata:

Il G.E. rigettò l'istanza di sospensione.

Sentenza, Cassazione civile, sez. terza, Pres. Amendola, Rel. Rubino, 05 maggio 2016, n. 8956

I coniugi proposero opposizione agli atti esecutivi che venne rigettata dal tribunale con la sentenza qui impugnata, sull'assunto che la sospensione delle procedura esecutiva della L. n. 44 del 1999, ex art. 20, è provvedimento eccezionale che comprime i diritti dei creditori dei suoi beneficiari, e come tale non è rinnovabile nè prorogabile, neppure in presenza di un provvedimento favorevole del P.M. adottato sulla base del nuovo testo della L. n. 44 del 1999.

I coniugi propongono cinque motivi di ricorso per cassazione nei confronti della Banca per la cassazione della sentenza n. (omissis)/ 2013, depositata dal Tribunale di Reggio Calabria il 2 ottobre 2013.

La Banca resiste con controricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso.

Con il PRIMO MOTIVO i ricorrenti deducono la violazione della L. n. 44 del 1999, art. 20, come modificato dalla L. n. 3 del 2012, in relazione al principio della successione delle leggi nel tempo, e dell'art. 11 preleggi, con riferimento all'applicabilità al caso di specie della novella introdotta dalla L. n. 3 del 2012.

Il G.E. ha rigettato la richiesta di sospensione della procedura esecutiva in corso perché i coniugi attuali ricorrenti hanno già fruito in passato della sospensione delle procedure esecutive a suo tempo richiesta ex art. 20, nella sua formulazione originaria ed ottenuta. Essi sostengono che la L. n. 3 del 2012 avrebbe innovato in materia, e che essa sarebbe applicabile ex art. 11 preleggi, giustificando la nuova richiesta di sospensione, che è stata inoltrata previa proposizione di querela e previo provvedimento del P.M., al quale spetterebbe oggi il potere di sospensione.

Con il SECONDO MOTIVO, i ricorrenti deducono la violazione della L. n. 44 del 1999, art. 20, in riferimento alla natura ed agli effetti propri del provvedimento di sospensione emesso dal Procuratore della Repubblica.

Sostengono che a seguito della modifica normativa è stato attribuito al P.M. il potere di sospendere le esecuzioni in corso, qualora ritenga documentato che l'istante abbia chiesto l'ammissione ai benefici di cui alla L. n. 44 del 1999, a seguito di denuncia per usura o estorsione, in relazione alle quali sia in corso procedimento penale.

Puntualizzano che si tratta di un potere eccezionale di intervenire sulla esecuzione in corso, attribuito dalla legge al Procuratore della Repubblica da una norma che si pone in deroga all'art. 623 c.p.c., che attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di sospendere l'esecuzione stessa.

Avendo il tribunale affermato invece che il potere di sospendere la procedura esecutiva spetti anche in questo caso al G.E., i ricorrenti sostengono che il giudice di merito abbia sostanzialmente disapplicato il provvedimento di un altro organo giudiziario, compiendo una attività illegittima.

Per contro, la controricorrente sostiene che la modifica normativa concerne solo l'individuazione dell'organo competente ad emettere il parere favorevole, non essendo stata modificata per il resto la normativa.

Con il TERZO MOTIVO i ricorrenti deducono nuovamente la violazione della L. n. 44 del 1999, in riferimento alla precettività ed obbligatorietà del provvedimento di sospensione emesso dal P.M., e denunciano l'illegittimità della decisione con riferimento alla qualificazione dello stesso quale richiesta di proroga.

Sentenza, Cassazione civile, sez. terza, Pres. Amendola, Rel. Rubino, 05 maggio 2016, n. 8956

Sostengono di non aver mai chiesto alcuna proroga, in quanto il precedente provvedimento di sospensione era scaduto e la procedura esecutiva era stata riattivata dal creditore precedente.

Con il QUARTO MOTIVO sostengono che la possibilità che sospensione dell'esecuzione possa esser disposta da un giudice diverso dal G.E.

Non è in assoluto esclusa dalla legge, benché di certo costituisca un fatto eccezionale, preso in considerazione e disciplinato autonomamente dalla legge e sostengono che l'ipotesi di sospensione disposta su provvedimento del P.M. prevista dall'art. 20 integri appunto una ipotesi eccezionale consentita.

Anche con il QUINTO MOTIVO si torna a denunciare la violazione della L. n. 44 del 1999, art. 20, comma 7, laddove la sentenza nega l'esistenza di un potere del Procuratore della Repubblica di emettere un provvedimento vincolante (anche per il giudice dell'esecuzione in materia).

I rilievi mossi con i vari motivi sono strettamente collegati l'uno all'altro (e le censure tendono anche a ripetersi), pertanto vanno esaminati congiuntamente.

La sentenza impugnata:

La motivazione della sentenza impugnata si articola nei seguenti passaggi:

- il provvedimento del P.M., previsto dal nuovo testo della L. n. 44 del 1999, art. 20, comma 7, diversamente dal semplice parere del Prefetto previsto in precedenza, è un provvedimento con contenuto decisorio, che accerta l'esistenza in capo all'istante dei requisiti per la fruizione del beneficio della sospensione che rientrano nella competenza del P.M.;
- si tratta di un provvedimento vincolante per il G.E., che deve limitarsi ad una presa d'atto;
- tale vincolatività attiene però al solo campo di valutazione del P.M., inerente alla richiesta di ammissione ai benefici della normativa antiusura, previa presentazione di una denuncia querela in materia di usura o di estorsione;
- il potere di sospendere o meno la singola esecuzione, però, spetta solo al G.E., che deve verificare, tra le altre cose, se l'istante ha già fruito di questo beneficio, non rinnovabile;
- per questo motivo, cioè perché l'istante aveva già fruito in passato del medesimo beneficio della sospensione di quella procedura esecutiva, il giudice dell'esecuzione ha legittimamente rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione.

Il quesito sottoposto all'attenzione della Corte.

Il quesito sul quale la Corte è chiamata a pronunciarsi si può quindi formulare nel modo seguente: Qualora il P.M. abbia emesso un provvedimento favorevole alla sospensione delle esecuzioni a carico di un determinato soggetto, della L. n. 44 del 1999, ex art. 20, comma 7, come modificato dalla L. n. 3 del 2012, il giudice dell'esecuzione deve limitarsi a prendere atto di esso e disporre la sospensione degli atti esecutivi in corso per la durata di 300 giorni, o, fermo restando che deve prendere atto della delibazione positiva da parte del p.m. dei requisiti di meritevolezza in capo al debitore istante per l'ammissione al beneficio della sospensione può legittimamente negare la sospensione dell'esecuzione qualora constati un fatto impeditivo che attiene alla sua sfera di giudizio (quale, come nella specie, che il debitore abbia già fruito di tale sospensione)?

Il quadro normativo di riferimento e gli interventi della Corte costituzionale.

La L. n. 20 del 1999, che istituiva il fondo di solidarietà a tutela delle vittime dell'usura e delle attività estorsive prevedeva tra l'altro, all'art. 20, nella sua versione originaria, a favore dei soggetti che avessero

Sentenza, Cassazione civile, sez. terza, Pres. Amendola, Rel. Rubino, 05 maggio 2016, n. 8956

richiesto l'ammissione ai benefici economici erogati dal Fondo, la possibilità di fruire della sospensione dei termini per effettuare vari pagamenti e anche la possibilità di fruire della sospensione per 300 giorni delle procedure esecutive in corso previo parere favorevole del Prefetto.

Tale ingerenza del Prefetto nei procedimenti giudiziari in corso era stata segnalata come una violazione del principio fondamentale della separazione dei poteri dello Stato. La Corte costituzionale aveva accolto la sollevata questione di legittimità costituzionale, e con sentenza n. 457 del 2005 aveva ritenuto contrastasse con i parametri costituzionali invocati dal rimettente l'attribuzione al Prefetto del potere di decidere in merito alla particolare ipotesi di sospensione dei processi esecutivi prevista dalla norma impugnata. Aveva ritenuto peraltro sufficiente, ad eliminare l'indebita ingerenza dell'autorità amministrativa nei poteri dell'autorità giudiziaria, l'eliminazione dal testo del termine "favorevole" ritenendo che in tal modo il potere del Prefetto degradasse ad elemento necessario ma non decisivo della procedura, e che venisse salvaguardato il potere decisionale sulla sospensione delle procedure in corso in capo al giudice dell'esecuzione.

Diverso è lo scenario normativo a seguito dell'introduzione, nel testo della L. n. 44 del 1999, ed in particolare dell'art. 20, delle modifiche introdotte dalla L. n. 3 del 2012.

In particolare, dell'art. 20, il comma 7, è stato sostituito dal presente:

"7. Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'art. 3, comma 1. In presenza di più procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle sospensioni e della proroga anzidette, è competente il procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente".

Dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

"7-bis. Il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di cui agli artt. 3, 5, 6 e 8, compila l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo il procuratore della Repubblica competente, che trasmette il provvedimento al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto.

7-ter. Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali, non sono poste a carico dell'esecutato le sanzioni dalla data di inizio dell'evento lesivo, come definito dall'art. 3, comma 1, fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo".

Il potere di adottare non più un semplice parere, ma un vero e proprio provvedimento favorevole in relazione alle sospensioni di tutte le procedure esecutive (e ora anche fallimentari) pendenti a carico di un soggetto che abbia chiesto l'ammissione ai benefici di cui alla L. n. 44 del 1999, avendo denunciato un episodio criminoso di usura o estorsione a suo danno, è stato attribuito al P.M..

Anche questo nuovo testo del comma 7 non è andato esente da rilievi di costituzionalità:

- la Corte cost. ha, con ordinanza del 6.12.2013, n. 296 dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato sollevato da un giudice dell'esecuzione nei confronti del procuratore della Repubblica, in quanto il conflitto di attribuzione postula l'appartenenza degli organi o enti in conflitto a poteri diversi, mentre la fattispecie in esame coinvolge organi appartenenti entrambi al potere giudiziario. Nel medesimo provvedimento, la Corte cost. segnala che il ricorrente avrebbe potuto far valere le censure in oggetto attraverso la proposizione della questione di legittimità costituzionale in via incidentale;
- proposto da altro giudice dell'esecuzione il ricorso di legittimità costituzionale in via incidentale della L. n. 44 del 1999, art. 20, comma 7, nella sua nuova versione, la Corte cost., con sentenza n. 192 del 2014 ha dichiarato infondata la questione.

La decisione - stringata - della corte costituzionale si snoda in questi passaggi:

il rimettente ravvisava la lesione dell'art. 101 Cost., essendo stato attribuito ad un organo - il pubblico ministero - diverso dal giudice naturale precostituito per legge e designato per la trattazione e definizione della singola controversia, il potere di incidere direttamente e quindi decidere (sia pure in via interlocutoria) con un provvedimento di sospensione dei termini assegnati dal giudice;

- la sospensione dei termini prevista dai primi quattro commi dell'art. 20 non è discrezionale: essa infatti è legata sostanzialmente alla presenza della richiesta dell'"elargizione" o del mutuo senza interessi di cui, rispettivamente, alla L. n. 44 del 1999, art. 3, commi 1 e 2 e alla L. n. 108 del 1996, art. 14;

- dell'art. 20, il comma 7-bis, onera il prefetto che riceve la domanda di elargizione di compilare l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e di informarne senza ritardo il procuratore della Repubblica competente *"che trasmette il provvedimento al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto"*;

- al pubblico ministero compete la mera verifica di riferibilità della comunicazione del prefetto alle indagini per delitti che hanno causato l'evento lesivo condizione dell'elargizione. Il relativo provvedimento non concerne, dunque, l'esercizio dell'azione penale nè l'attività di indagine ad essa finalizzata (ordinanza n. 296 del 2013);

- è pur vero che non può negarsi una interferenza con il giudizio civile, ma ciò non si traduce in una illegittima compressione della relativa funzione giurisdizionale, atteso che la norma conferisce al P.M. la possibilità di una mera sospensione, delimitata nel tempo;

- la ricostruzione del dato normativo operata dal rimettente non tiene conto della ratio e della portata dell'intervento legislativo censurato, che, avendo un carattere meramente temporaneo e non decisorio, non ha alcuna influenza sostanziale sul giudizio civile.

La attribuzione al P.M. del potere di adottare un provvedimento favorevole alla sospensione temporanea di tutte le procedure esecutive a carico del soggetto che abbia chiesto l'ammissione ai benefici antiusura ha resistito quindi al vaglio di costituzionalità. La decisione.

Così ricostruiti il quesito sottoposto all'attenzione della Corte ed il quadro normativo di riferimento, il ricorso deve essere rigettato perchè infondato.

Alla modifica normativa del 2012 non consegue una totale abdicazione di ogni potere in ordine alla sospensione della singola procedura esecutiva da parte del giudice dell'esecuzione in favore del P.M..

Il presupposto per l'adozione di un provvedimento di sospensione dell'esecuzione della L. n. 44 del 1999, ex art. 20, è attualmente l'emissione di un provvedimento favorevole da parte del P.M. competente per le indagini in materia di usura o estorsione avviate da denuncia-querela della vittima (che presuppone che la vittima abbia richiesto l'ammissione ai benefici previsti dalla L. n. 44 del 1999, art. 20 e che il P.M. sia favorevole a tale ammissione).

Il provvedimento favorevole del P.M. non è un provvedimento di sospensione della singola esecuzione forzata, ma è un provvedimento giurisdizionale di carattere generale emesso dal P.M. nel suo ambito di competenza (ovvero che presuppone la verifica della avvenuta proposizione della richiesta di ammissione ai benefici, la presentazione della relativa denuncia e l'apertura del procedimento penale collegato alla possibilità che il richiedente sia stato danneggiato da attività estorsive o usuarie, e quindi la meritevolezza in capo all'istante dell'ammissione al beneficio).

Sentenza, Cassazione civile, sez. terza, Pres. Amendola, Rel. Rubino, 05 maggio 2016, n. 8956

A fronte del provvedimento favorevole del P.M., avente carattere generale, in quanto riferito alla possibilità di sospendere tutte le procedure esecutive in corso, è necessaria comunque la proposizione di una istanza e l'adozione di un provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione di ciascuna procedura esecutiva pendente, che sospenda la singola attività esecutiva (in questo caso la vendita) già fissata e tutta la procedura per un periodo di tempo predeterminato dalla legge in 300 giorni.

Il G.E. potrà e dovrà limitarsi ad una presa d'atto quanto alla presenza dei requisiti che attengano alla competenza del P.M., ma compete sempre al singolo giudice dell'esecuzione il compito di valutare se sussistano i presupposti per sospendere la singola procedura esecutiva, e la sospensione potrà essere legittimamente negata se il giudice dell'esecuzione riterrà che non sussistano i presupposti che rientrano nella sua diretta sfera di controllo (quali la non coincidenza tra il soggetto ammesso a fruire dei benefici e l'esecutato, o, come nella specie, l'aver già fruito in passato della sospensione per la medesima causa).

In nulla la norma è stata modificata laddove dice che l'ammissione al beneficio della sospensione delle procedure esecutive (che è correlato al tempo necessario per ottenere la messa a disposizione delle somme necessarie per estinguere i debiti) si può ottenere per un massimo di 300 giorni, nè sono venute meno le ragioni per ritenerla una norma eccezionale, che comprime per un periodo di tempo predeterminato, in relazione ad interessi ritenuti dalla legge superiori, l'interesse del creditore ad ottenere la soddisfazione coattiva del suo credito, e quindi il termine non è rinnovabile nè prorogabile.

Il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio possono essere compensate, attesa la novità della questione.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza dei ricorrenti, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 2 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2016

****Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***